

Ispezioni, stretta dell' INL sui provvedimenti di sospensione dell'attività

Ulteriori chiarimenti dall'INL nella nota dell'11 luglio 2017, in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi di rilevazione di personale "in nero" durante un accesso ispettivo. L'ispettorato sottolinea come le precedenti FAQ allegate alla nota n. 5546/2017 sono da considerare indicazione vincolante per il personale ispettivo. In particolare, nella FAQ n. 1 veniva chiarito che in caso di lavoratori non regolarmente assunti al momento dell'accesso ispettivo, la comunicazione di assunzione non è sufficiente a sanare la posizione per cui resta adottabile il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, cioè l'immediata chiusura dell'azienda. Infatti la regolarizzazione effettiva prevede non solo la comunicazione di assunzione, ma anche la consegna della lettera di assunzione al lavoratore, l'attività di formazione in particolare in materia di sicurezza, ed eventualmente la visita di idoneità alla mansione. L'INL ritiene infatti necessario garantire le finalità "sanzionatorie" del provvedimento di chiusura dell'azienda, le quali debbono essere immediate e non subordinate alla durata più o meno lunga dell'accesso ispettivo che in alcuni casi potrebbe consentire, nel frattempo, l'effettuazione di una comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego.

Fonte Ispettorato nazionale del lavoro

Chimici: accordo per EDR dal 1.1.2018

Il 27 giugno 2017 Federchimica, Farindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di verifica 2017 per adeguamento dei minimi agli scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale dei dipendenti del settore chimici farmaceutici industria nell'ambito del CCNL del 15 ottobre 2015 in vigore per il triennio 2016-2018. A far data dal 1 gennaio 2018 e fino a giugno 2018, mese nel quale è prevista la successiva verifica tra inflazione reale e inflazione prevista, sarà inserito in busta paga un EDR di importo corrispondente all'adeguamento dei minimi contrattuali realizzato.

APE sociale: valida l'attestazione anche dalle Casse edili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 13 luglio 2017, un comunicato in materia di APE sociale in cui da evidenza del messaggio INPS n. 2884 2017. Il documento di prassi informa che a seguito della segnalazione delle organizzazioni sindacali sulla difficoltà, per gli operai edili, di reperire i datori di lavoro per la sottoscrizione della attestazione necessaria per la domanda di Ape sociale, per la richiesta dei lavoratori dell'edilizia, le attestazioni delle mansioni usuranti svolte in via continuativa rilasciate dal datore di lavoro, potranno essere validamente sostituite da dichiarazione sottoscritta dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse stesse. La dichiarazione rilasciata dalle Casse edili dovrà essere allegata alla domanda telematica nella quale il richiedente dovrà dichiarare che, vista l'impossibilità di reperire i datori di lavoro, viene allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, in modo da consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell'INAIL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro le verifiche di loro competenza. Fonte INPS

Età pensione: stop all'adeguamento e APE per le donne?

E' in corso in questi giorni il confronto fra Governo e sindacati sulla fase due della riforma delle pensioni che dovrebbe occuparsi in particolare di garanzie contributive per i giovani e pensioni complementari oltre che della completa attuazione della "fase uno" con APE volontaria e aziendale. Uno dei temi più caldi è l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, introdotto nel 2009 e inasprito con la riforma Fornero nel 2012. Applicando la normativa sulla base dei recenti dati Istat l'età per la pensione di vecchiaia dovrebbe salire nel 2019 dagli attuali 66 anni e 7 mesi, a 67 anni. Si andrebbe quindi a 67 anni e 3 mesi nel 2021, 68 anni e 1 mese nel 2031, 68 anni e 11 mesi nel 2041.

A questo proposito i due presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, rispettivamente Damiano e Sacconi, ex ministri del Lavoro, anche se di parti avverse, hanno fatto sapere di essere entrambi decisamente favorevoli al blocco di questo automatismo, sostenendo quindi le richieste dei sindacati. Secondo l'onorevole Damiano "è estremamente contraddittorio che si sia fatta una battaglia per la flessibilità con l'introduzione dell'Ape e insieme ci sia un innalzamento automatico dell'età della pensione", mentre il senatore Sacconi sottolinea come il salto penalizzi in particolar modo le donne più degli uomini. Nel vertice tenutosi l'11 luglio con i sindacati il Governo non ha ancora preso posizione su questo tema ma emerge in effetti una particolare attenzione sulla disparità fra uomini e donne in tema di

pensioni. Da alcune indiscrezioni sembra sia allo studio una misura per agevolare l'uscita anticipata dal mondo del lavoro delle lavoratrici attraverso agevolazioni contributive che tengano in conto, anche ai fini dell' APE sociale, i periodi di cura, assistenza e maternità , che certamente la maggior parte delle donne può far valere in misura molto maggiore degli uomini.

Fonte INPS

Bonus asilo nido: domande dal 17 luglio 2017

Da lunedì 17 luglio, a partire dalle ore 10, è possibile presentare domanda online per il bonus nido 2017 (da non confondere con il bonus asilo nido-baby sitting) destinato a tutti i genitori di bambini nati o adottati dal primo gennaio 2016, senza limiti di reddito. Questa agevolazione è stata prevista dalla legge di stabilità 2017 e prevede un contributo di 1000 euro annui da utilizzare

- come contributo per la frequenza dell' asilo nido oppure
- per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie, per un massimo di tre anni.

Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente dietro presentazione da parte del genitore della ricevuta di pagamento delle rette mensili dell'asilo.

Nel secondo caso invece il contributo arriverà in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra che dichiara, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica" per l'intero anno di riferimento.

I requisiti generali del soggetto richiedente sono:

- residenza in Italia
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Per il supporto presso la propria abitazione è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino

- non è necessario presentare l'ISEE per che non ci sono limiti di reddito La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23 ,59 del 31 dicembre 2017, con una delle seguenti modalità:

- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto www.inps.it .(il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- attraverso gli enti di Patronato .

Nel momento in cui viene presentata l'istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno scolastico, nel caso degli asili nido. L'INPS provvederà a erogare anche eventuali arretrati ma sempre nel limite di 3 annualità totali . Nella domanda vengono richiesti:

- la denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido;
- il CF del minore; il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

Se si richiede il contributo per l'anno scolastico 2016-2017 si devono allegare le ricevute di tutte le rette pagate e autodichiarare l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018.

Ci sarà tempo entro il 31dicembre 2017 per fornire le ulteriori ricevute. Se invece il minore è iscritto per la prima volta all'asilo da settembre 2017, si allegherà alla domanda copia dell'iscrizione e del pagamento della prima retta oppure dell'inserimento in graduatoria. L'INPS provvederà al pagamento con il sistema indicato dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Se si sceglie l'accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande. Le domande saranno soddisfatte sulla base dell'ordine cronologico di invio fino all'esaurimento delle risorse stanziare (144 milioni per il 2017). Lavoro occasionale: INPS corregge i compensi per gli agricoli Con il Messaggio n. 2887 2017 l'INPS è intervenuta già con alcune importanti correzioni sulle istruzioni operative fornite qualche giorno fa sulla nuova disciplina del lavoro occasionale, con la circolare n. 107 2017.

Il contratto di prestazione occasionale è già operativo nella piattaforma telematica INPS dallo scorso 10 luglio. La prima modifica riguarda i compensi minimi orari nel settore agricolo. Nella circolare l'Inps aveva individuato il riferimento per i minimi salariali nel CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, assumendo i dati orari riferiti però solo ai florovivaisti. L'anomalia era stata evidenziata dalla stampa specializzata. Viene quindi precisato ora anche a seguito di approfondimenti con il Ministero dell'Agricoltura che i minimi da applicare nelle prestazioni occasionali (ottenuti parametrando a ore i le retribuzioni mensili degli operai agricoli e aggiungendo il terzo elemento retributivo) sono i seguenti:

- 9,65 euro per la prima Area;
- 8,80 euro per la seconda Area;
- 6,56 euro per la terza Area.

Di conseguenza cambiano anche i minimi giornalieri per le prestazioni fino a 4 ore, previste dalla disciplina del lavoro occasionale:

- 38,60 euro per la prima Area;
- 35,20 euro per la seconda Area;
- 26,24 euro per la terza Area.

L'Inps fornisce anche ulteriori modifiche nelle indicazioni operative, valide per tutti i settori produttivi. Sul conteggio della forza lavoro aziendale, necessario a verificare se l'azienda rientra nel limite di 5 dipendenti a tempo indeterminato, si specifica che gli apprendisti sono esclusi. Infine viene precisato sulle modalità di calcolo che:

- per la determinazione della forza lavoro mensile i risultati vanno arrotondati per eccesso o per difetto a seconda se il valore del primo decimale sia superiore o inferiore a 0,5,
- per la determinazione della forza lavoro del semestre di riferimento tale arrotondamento non va effettuato.

Fonte INPS

Alternanza scuola lavoro al via le domande per l'esonero

La circolare INPS 10 luglio 2017, n. 109 chiarisce le modalità di accesso all'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232). L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti. L'incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'incentivo è pari al totale sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto. Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online "308-2016" disponibile, a partire dall'11 luglio 2017, all'interno della piattaforma DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

Fonte INPS

Fondo est: il nuovo regolamento accelera le prestazioni

Grazie al nuovo regolamento delle attività del Fondo Est entrato in vigore il 28 giugno scorso, per gli iscritti al Fondo dal 1° luglio 2017, il tempo di attivazione per la copertura sanitaria è ridotto da 6 a 3 mesi. Fondo est è l'Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini. Le parti sociali aderenti sono: per la parte datoriale - Confcommercio, Fipe, Fiavet, per le rappresentanze sindacali dei lavoratori: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. A partire dal 28 giugno 2017 è entrato in vigore un nuovo Regolamento delle Attività di Fondo Est che riduce il periodo di attesa per la decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo dagli attuali sei mesi a tre mesi (art.5).

Per quanto riguarda le procedure che interessano i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende, le modifiche apportate non contemplano alcun cambiamento trattandosi di un'anticipazione dell'ingresso in copertura sanitaria dei dipendenti, ai quali sarà così garantita una migliore e tempestiva fruizione dell'assistenza sanitaria erogata da Est.

Le novità riguardano quindi principalmente l'art. 5 "Decorrenza delle prestazioni" che riduce, da sei a tre mesi, il periodo di attesa per la decorrenza alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo per tutti quei lavoratori che saranno assunti da un'azienda, iscritti o reinscritti al Fondo a far data dal 1° luglio c.a., fermo restando il regolare versamento dei contributi. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate come da Regolamento del Fondo. Infine, viene ridotto da sei a tre mesi il termine entro il quale deve essere comunicata l'eventuale fusione o cessione di ramo d'azienda (art. 8 "Variazione, cessazione del datore di lavoro"), per il mantenimento dei diritti acquisiti dai dipendenti con l'azienda subentrante. Per qualsiasi ulteriore informazione numero verde 800.922.985, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Fonte Fondo Est

Stages: novità in arrivo per i tirocini extracurricolari

La conferenza Stato Regioni ha approvato qualche settimana fa le nuove linee guida per la realizzazione dei tirocini extracurricolari cioè gli stage organizzati da enti di formazione in collaborazione con le Regioni, al di fuori dei percorsi scolastici o universitari. Tra le novità vi è il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano licenziato nei 12 mesi precedenti alla durata minima di due mesi, fino ai premi per chi assume i tirocinanti. Ogni Regione nei prossimi mesi però deve approvare la propria delibera in materia. C'è tempo fino al 24 novembre. C'è un certo margine di

autonomia, in particolare sulle indennità minime e sulle soglie dimensionali massime per poter ospitare i tirocinanti.

Fonte Fiscoetasse

Omissione della denuncia Uniemens può costituire evasione

L'omessa trasmissione del flusso UniEmens e la trasmissione ritardata o non veritiera configura l'ipotesi di evasione contributiva, anche se resta possibile per il contribuente dimostrare la mancanza di intento fraudolento.

Questo sottolinea la circolare INPS N. 106 del 3 luglio 2017, che ricostruisce la normativa complessiva sull'argomento alla luce dell'orientamento della Cassazione sezione lavoro, n. 28966/2011. Nella sentenza la Corte aveva equiparato l'omissione dell'adempimento di comunicazione all' evasione contributiva vera propria in quanto l'occultamento dei dati ai fini di non versare il dovuto rende impossibile per l'Istituto conoscere gli elementi idonei a definire l'obbligo dell'imposizione contributiva.

Per la Cassazione esiste dunque un collegamento funzionale, tra le denunce obbligatorie e il pagamento dei contributi dovuti e la mancata presentazione delle prime fa presumere l'esistenza di una volontà del soggetto di occultare le informazioni necessarie. Resta sempre possibile dimostrare l'assenza di volontà fraudolenta ma a questo fine non è sufficiente la corretta compilazione del Libro unico del lavoro ma diventa compito del giudice di merito. Questo vale anche per la tardiva presentazione delle denunce (per esempio il flusso UniEmens).

La circolare ricorda infine la possibilità di ricorrere ad una correzione del comportamento omissivo attraverso la presentazione della denuncia entro 12 mesi (dalla prevista scadenza) e il versamento dei relativi contributi nei successivi 30 giorni, comunque prima di qualsiasi notifica di contestazioni da parte dell'Inps. In tal caso le sanzioni civili dovute saranno quelle più lievi.

Fonte INPS

Domande Incentivo Sud: disponibile un numero verde

L'ANPAL ha comunicato ieri che, in riferimento alle istanze presentate all'INPS per la fruizione dell'Incentivo Occupazione SUD e per le quali l'Istituto ha restituito come esito "KO temporaneo" per assenza di una DID validamente rilasciata, allo scopo di evitare ritardi nella fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro che siano in possesso della copia della dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore interessato, potranno contattare il "Numero Unico per il Lavoro" istituito dall'Agenzia (tel. 800.00.00.39, casella di posta elettronica info@anpal.gov.it) per inviare copia della

documentazione. Per rendere più semplice la gestione dei flussi informativi da parte del “Numero Unico per il Lavoro”, la comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD – CF DEL LAVORATORE – CONFERMA DID. L'erogazione dell'incentivo ha incontrato qualche difficoltà nello scambio di informazioni tra ANPAL e INPS. L'Istituto ha provveduto nelle ultime settimane a riesaminare le istanze per le quali era stato precedentemente attribuito un esito negativo e ricorda che il datore di lavoro entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione
Fonte ANPAL

Equo compenso professionisti, ddl in Commissione

E' stato presentato in Commissione Lavoro al Senato il disegno di legge proposto dal senatore Sacconi, in materia di equo compenso per le prestazioni effettuate da professionisti iscritti a un ordine. Si tratta del ddl n. 2858 "Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate" e intende mettere uno stop alla deregolazione tariffaria per garantire la qualità delle prestazioni, tutelando i clienti oltre che i professionisti, in particolare i più giovani, in un momento di grande concorrenza, nel rapporto con i committenti.

Così ha affermato il senatore Stefano Parisi, che figura tra i firmatari. Il disegno di legge stabilisce all'articolo 1 le finalità del provvedimento e, al secondo comma, stabilisce che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

L'Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati ADEPP ha espresso apprezzamento per l'iniziativa, sia per l'introduzione di un giusto compenso per i liberi professionisti sia per la norma sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale” che viene individuata nel giorno in cui si effettua la prestazione, in caso non venga fornita correttamente al cliente).

Fonte Senato della Repubblica